

Comma 1-bis.

L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamenti dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.